2026/1416

1.7.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1416 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2026

che costituisce il consorzio per un'infrastruttura digitale europea per la coalizione per le competenze in materia di cibersicurezza (CSC-EDIC)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il 23 gennaio 2026 la Grecia, l'Austria, la Croazia, Cipro e la Slovenia, in qualità di membri, hanno presentato alla Commissione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/2481, una domanda di costituzione del consorzio per un'infrastruttura digitale europea per la coalizione per le competenze in materia di cibersicurezza (CSC-EDIC).

(2) Quale Stato membro ospitante, la Grecia ha presentato una dichiarazione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della decisione (UE) 2022/2481, in cui ha riconosciuto il CSC-EDIC quale organismo internazionale ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ([2]) e quale organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio ([3]).

(3) La Commissione ha valutato la domanda a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della decisione (UE) 2022/2481. Essa ha concluso che la domanda contiene tutti gli elementi richiesti a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/2481. Tenendo conto degli obiettivi generali del programma strategico per il decennio digitale, in particolare del contributo dell'EDIC proposto allo sviluppo di un ecosistema globale e sostenibile di infrastrutture digitali interoperabili, e delle considerazioni pratiche relative all'attuazione del progetto multinazionale, in particolare per quanto riguarda la capacità tecnica, finanziaria e amministrativa dell'EDIC proposto, la Commissione è giunta alla conclusione che l'EDIC proposto soddisfa tutti i requisiti specifici di cui agli articoli da 13 a 21 della decisione (UE) 2022/2481.

(4) Conformemente allo statuto che accompagna la domanda, il compito principale del CSC-EDIC sarà l'attuazione di un progetto multinazionale nel settore delle competenze e della formazione in materia di cibersicurezza di cui all'allegato della decisione (UE) 2022/2481. Tale EDIC sosterrà l'attuazione degli obiettivi stabiliti nella comunicazione della Commissione, del 18 aprile 2023, dal titolo «Colmare il divario di talenti nel settore della cibersicurezza per rafforzare la competitività, la crescita e la resilienza dell'UE ("Accademia per le competenze in materia di cibersicurezza")» [COM(2023) 207 final], al fine di rafforzare le capacità dell'Unione in materia di istruzione, formazione e sviluppo della forza lavoro nel settore della cibersicurezza. Per svolgere tale compito principale il CSC-EDIC affronterà il crescente divario di competenze in materia di cibersicurezza e promuoverà lo sviluppo di capacità tra le autorità pubbliche, l'industria e le piccole e medie imprese degli Stati membri, rafforzando in tal modo la competitività, la crescita e la resilienza dell'Unione. A tal fine, inoltre, il CSC-EDIC agirà proattivamente per promuovere il miglioramento delle competenze e la riqualificazione dei professionisti della cibersicurezza o in fase di ingresso in tale settore, garantendo l'allineamento alle esigenze e al divario di competenze della forza lavoro, nonché il rispetto delle norme da parte delle industrie dell'Unione e delle amministrazioni nazionali. Esso sosterrà inoltre l'attuazione dei pertinenti strumenti giuridici europei e il rispetto degli stessi. Tali attività sono in linea con la visione dell'Unione delle competenze adottata il 5 marzo 2025.

([1]) GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2481/oj.
([2]) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj).
([3]) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj).

(5) Il CSC-EDIC coordinerà, se del caso, le sue attività con l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), avvalendosi di strumenti sviluppati dall'ENISA, quali il quadro europeo delle competenze in materia di cibersicurezza, e tenendo debitamente conto dei compiti attribuiti all'ENISA a norma del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]), nonché del ruolo proposto dell'ENISA di cui alla proposta di regolamento sulla cibersicurezza 2 presentata dalla Commissione [COM(2026) 11 final]. Il CSC-EDIC sfrutterà ulteriormente le opportunità derivanti da tale proposta. Esso si coordinerà inoltre con il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza (ECCC) in conformità del regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]), in particolare per quanto riguarda il miglioramento delle capacità nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca. Al fine di garantire la complementarità e la sinergia tra le iniziative, il CSC-EDIC stabilirà modalità di collaborazione con l'ENISA e l'ECCC.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/2481.

(7) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste dalla presente decisione, vale a dire l'avvio delle attività del CSC-EDIC, data l'urgenza di garantire la corretta attuazione dell'Accademia per le competenze in materia di cibersicurezza, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È costituito il consorzio per un'infrastruttura digitale europea per la coalizione per le competenze in materia di cibersicurezza (CSC-EDIC).

2. Il CSC-EDIC è dotato di personalità giuridica e dispone, in ciascuno degli Stati membri, della massima capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di tale Stato membro. In particolare, può acquisire, possedere e alienare beni mobili, immobili e proprietà intellettuali, stipulare contratti e stare in giudizio.

3. Gli elementi essenziali dello statuto del CSC-EDIC, concordato tra i suoi membri, sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([4]) Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj).

([5]) Regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento (GU L 202 del 8.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/887/oj).

ALLEGATO

ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DEL CSC-EDIC

1) Corrispondente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE) 2022/2481:

Articolo 2

Denominazione, sede, ubicazione e lingua di lavoro

[…]

2. La denominazione dell'EDIC di cui al paragrafo 1 è «EDIC per la coalizione per le competenze in materia di cibersicurezza», di seguito «CSC-EDIC».

3. La sede legale del CSC-EDIC è ad Atene, Grecia.

2) Corrispondente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), della decisione (UE) 2022/2481:

Articolo 28

Durata

Il CSC-EDIC è costituito per un periodo iniziale di dieci (10) anni, fatto salvo l'articolo 29. Tale periodo può essere prorogato mediante decisione dell'assemblea dei membri.

Articolo 29

Scioglimento

1. Lo scioglimento del CSC-EDIC è deciso dall'assemblea dei membri in conformità dell'articolo 11.

2. L'eventuale decisione di scioglimento è notificata dal CSC-EDIC alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci (10) giorni di calendario dalla sua adozione.

3. Gli attivi rimanenti dopo l'estinzione dei debiti del CSC-EDIC sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi annuali al CSC-EDIC specificati all'articolo 9 o trasferiti a un'altra entità giuridica, se quest'ultima prosegue le attività del CSC-EDIC.

4. Il CSC-EDIC ne dà notifica alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci (10) giorni di calendario dalla conclusione della procedura di scioglimento.

5. Il CSC-EDIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3) Corrispondente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera e), della decisione (UE) 2022/2481:

Articolo 19

Responsabilità e assicurazioni

1. Il CSC-EDIC è responsabile dei propri debiti.

2. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti del CSC-EDIC è limitata ai rispettivi contributi al CSC-EDIC, specificati nell'allegato III.

3. L'Unione non è responsabile dei debiti del CSC-EDIC.

4) Corrispondente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera i), della decisione (UE) 2022/2481:

Articolo 20

Esenzioni da imposte e accise

1. Le esenzioni dall'IVA basate sull'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e sull'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio e in conformità degli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio sono limitate agli acquisti effettuati dal CSC-EDIC e dai suoi membri destinati all'uso ufficiale ed esclusivo da parte del CSC-EDIC, purché tali acquisti siano effettuati unicamente per le attività non economiche del CSC-EDIC in linea con le attività che svolge. Il CSC-EDIC soddisfa, mutatis mutandis, le condizioni per ottenere il riconoscimento come organismo internazionale ai fini dell'applicazione dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, stabilite all'articolo 50 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.

2. Le esenzioni dall'IVA sono limitate agli acquisti il cui valore supera l'importo di 300 EUR.

3. Le esenzioni dalle accise basate sull'articolo 11 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio sono limitate agli acquisti effettuati dal CSC-EDIC e destinati all'uso ufficiale ed esclusivo da parte del CSC-EDIC, purché tali acquisti siano effettuati unicamente per le attività non economiche del CSC-EDIC e il loro valore superi l'importo di 300 EUR.